

N. R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Azzurra Fodra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

IN. *Pt_1* (C.F. *P.IVA_1* , con il patrocinio dell'avv.
Avvocato_1 e dell'avv. *Avvocato_2*

(*C.F._1* Indirizzo Telematico; elettivamente domici-
liato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. *[...]*

[...] *Avvocato_3* (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio
dell'avv. *Avvocato_1* e dell'avv. *Avvocato_2*

(*C.F._1* Indirizzo Telematico; elettivamente domici-
liato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. *Avvoca_1*
[...]

ATTORE/I

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2* , con il patrocinio dell'avv.
Avvocato_4 elettivamente domiciliato in *[...]*
Indirizzo_1 50127 *Lg_1* presso il difensore avv.
Avvocato_4

CONVENUTO/I

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione notificata il *Data_1* la *Parte_2* ha convenuto il *CP_1* davanti al Tribunale di Livorno perché fosse dichiarata la nullità del contratto di mutuo del *Data_2* e delle clausole determinative degli interessi o per vizi contrattuali o per violazione della normativa sull'usura e quindi fosse condannata alla restituzione di quanto percepito dalla mutuataria.

In particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni di merito, insistendo anche per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi:

“A) Difformità tassi e pattuizioni

*ACCERTARE E DICHLARARE la difformità tra *CP_2* letteralmente ed espressamente pattuito in contratto e *CP_2* effettivamente applicato nel concreto sviluppo del piano di ammortamento in violazione degli artt. 1284 c.c. e 1283 c.c., nonché degli artt. 120, comma 2 TUb, e dell'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, e per l'effetto DICHLARARE la nullità della clausola relativa agli interessi e per l'effetto DICHLARARE la nullità strutturale del negozio ai sensi dell'art. 1418 2 c.c. derivante dalla originaria mancanza di volontà a contrarre da parte del cliente al maggior *CP_2* effettivamente accertato e, pertanto, rideterminare il piano di ammortamento con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e, dunque, CONDANNARE la *CP_3* alla restituzione degli interessi e*

competenze percepiti oltre interessi legali e svalutazione economica da ogni singolo pagamento al saldo;

IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, ACCERTARE E DICHLARARE la difformità tra CP_2 letteralmente ed espressamente pattuito in contratto e CP_2 effettivamente applicato nel concreto sviluppo del piano di ammortamento, in violazione degli artt. 1284 3 c.c. e 1283 c.c., , nonché degli artt. 120, comma 2 TUB, e dell'art. 6 della delibera CICR del Data_3 , e per l'effetto DICHLARARE la nullità della clausola relativa agli interessi ai sensi dell'art. 1419 2 c.c. e, per l'effetto del disposto di cui all'art. 117 comma 6 e 7 t.u.b., l'applicazione del solo tasso di interesse legale e/o sostitutivo minimo BOT 1 applicabile in sostituzione dell'interesse contrattuale pattuito, previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa, corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, ricostruire il piano di frazionamento del rimborso attualizzando, in regime semplice, i rimborsi rateali elaborati con quote di capitale costanti, ACCERTANDO l'effettivo dareavere, CONDANNANDO la CP_3 alla restituzione delle eventuali somme corrisposte in esubero.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda subordinata, ACCERTARE E DICHLARARE la difformità tra CP_2 letteralmente ed espressamente pattuito in contratto e CP_2 effettivamente applicato nel concreto sviluppo del piano di ammortamento, in violazione del combinato disposto ex art. 1346, 1418, 1419 2, 1284 3, 1283 c.c., , nonché degli artt. 120, comma 2 TUB, e dell'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio

2000, e per l'effetto DICHLARARE la nullità della clausola relativa agli interessi ai sensi dell'art. 14192 c.c. e, per l'effetto del disposto di cui all'art. 12843 c.c., individuato il saggio di interesse legale ex art 12842 c.c. in sostituzione dell'interesse contrattuale pattuito, previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa, corrisposte da parte attrice per rate di ammortamento scadute, ricostruire il piano di frazionamento del rimborso attualizzando, in regime semplice, i rimborsi rateali elaborati con quote di capitale costanti, ACCERTANDO l'effettivo dareavere, CONDANNANDO la CP_3 alla restituzione delle eventuali somme corrisposte in esubero. IN VIA GRADATAMENTE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda ulteriormente subordinata, ACCERTARE E DICHLARARE, previo accertamento dell'effettivo interesse applicato in contratto per effetto dell'applicazione del regime composto degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c. come richiesto sopra, il superamento del tasso soglia usura in relazione all'interesse a qualsiasi titolo convenuto e/o applicato dall'istituto di credito, e, dunque, dichiarare la nullità parziale del contratto bancario e del relativo piano di rimborso rateale, agli atti del presente giudizio, e di ogni altro atto successivo, relativamente alle clausole determinative degli interessi superiori al tasso soglia usura. Per l'effetto DICHLARARE, ex art. 1815 c.c., in favore dell'attore la non debenza degli interessi. Dichiarare il diritto dell'attore alla restituzione alla banca delle somme ricevute in prestito mediante un piano rateale con rideterminazione del saldo debitore e con esclusione degli interessi corrisposti e/o calcolati in eccesso.

B) *Invalidità parametro riferimento ACCERTARE e DICHLARARE la nullità originaria del contratto per la violazione dell'art. 1418, comma 1, c.c. in quanto la manipolazione del tasso di riferimento (Euribor) per la determinazione del tasso corrispettivo determina una grave violazione dell'ordine pubblico economico (cfr. art. 185 del TUF), con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e, per l'effetto, CONDANNARE la CP_3 alla restituzione degli interessi e competenze percepiti e per l'effetto DICHLARARE la debenza, per le rate ancora a scadere, della sola sorte capitale da versarsi di volta in volta secondo l'originario piano di ammortamento; in via ancora subordinata, ACCERTARE e DICHLARARE la violazione della normativa ANTITRUST e la nullità del parametro di riferimento Euribor, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e, per l'effetto, CONDANNARE la CP_3 alla restituzione degli interessi e competenze percepiti e per l'effetto DICHLARARE la debenza, per le rate ancora a scadere, della sola sorte capitale da versarsi di volta in volta secondo l'originario piano di ammortamento.*

C) *Usura contrattuale ACCERTARE E DICHLARARE la parziale nullità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18152 c.c. (cfr. art. 644, comma 3, c.p.) e 1419 c.c., del contratto di mutuo derivante dall'usurarietà delle competenze bancarie, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e, per l'effetto, CONDANNARE la banca alla restituzione degli interessi e competenze percepiti oltre interessi legali e svalutazione economica da ogni singolo pagamento al saldo; in via subordinata, ACCERTARE E DICHLARARE la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivamente applicato nel piano di ammortamento,*

DICHLARARE, ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283 c.c. 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale e DISPORRE il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo in ogni sua applicazione; ACCERTARE, altresì, che il TAEG, calcolato dal perito di parte, comprensivo della sola penale di estinzione anticipata supera il tasso soglia nell'ipotesi dell'estinzione in corrispondenza della prima rata pagata supera il tasso soglia di riferimento relativo ai mutui ipotecari a tasso variabile stipulati nel secondo trimestre 2016; nonché che il TAEG, sempre calcolato dal perito di parte, comprensivo delle spese previste in contratto e della maggiorazione per la mora supera il tasso soglia di riferimento relativo ai mutui ipotecari a tasso variabile stipulati nel secondo trimestre 2016 E, PER L'EFFETTO DICHLARARE la parziale nullità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18152 c.c. (cfr. art. 644, comma 3, c.p.) e 1419 c.c., del contratto di mutuo derivante dall'usuraietà delle competenze bancarie, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e, per l'effetto, CONDANNARE la banca alla restituzione degli interessi e competenze percepiti oltre interessi legali e svalutazione economica da ogni singolo pagamento al saldo; in via subordinata, ACCERTARE E DICHLARARE la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivamente applicato nel piano di ammortamento, DICHLARARE, ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283 c.c. 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale e DISPORRE il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con eliminazione dell'anatocismo in ogni sua applicazione;

D) In ogni caso: ACCERTARE e DICHLARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di c.t.u. contabile sul rapporto di finanziamento e successivi frazionamenti e sulla base dell'intera documentazione ad esso relativa; DICHLARARE l'invalidità di eventuali ed arbitrarie decadenze dal beneficio del termine, invalido in base all'effettivo dare alla data della notifica dell'atto di citazione; ACCERTARE e DICHLARARE, con quantificazione rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, il risarcimento del danno subito dagli odierni opposenti e condannare la CP_3 al suo pagamento in loro favore, oltre interessi e svalutazione monetaria al soddisfo".

Il CP_1 si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare la prescrizione delle domande attore e nel merito la loro infondatezza.

2. Ai fini della decisione, va in primo luogo rilevato che le parti hanno stipulato il contratto di mutuo, per un importo pari ad € 750.000,00, il Data_2 ; venne pattuito un tasso variabile, ancorato al tasso Euribor con maggiorazione del medesimo del 2%, un ISC al 4,95%, un tasso di mora pari al tasso corrispettivo maggiorato del 1,45%; il contratto di mutuo prodotto risulta corredato del relativo piano di ammortamento, che segue il cd. regime dell'ammortamento alla francese. Il contratto, infine, venne rinegoziato e sospesa la sua esecuzione per dodici mesi

per tre volte, nel 2010, nel 2014 e nel 2017, finché nel 2019 l'adempimento restitutorio venne interrotto.

3. Ciò posto, deve rilevarsi che le domande attoree verranno esaminate non seguendo l'ordine di esposizione contenuto nelle conclusioni attoree, ma l'ordine logico delle questioni giuridiche sottese alle medesime domande.

3.1 Pertanto, la prima questione da esaminare è quella relativa alla lamentata usura contrattuale relativa al contratto di mutuo stipulato tra le parti, atteso che se essa fosse fondata, determinerebbe la gratuità del mutuo e l'assorbimento delle altre domande.

Come è noto, la Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n. 19597/2020 ha precisato che: *"L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto"*.

Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato affatto assolto da parte dell'attore, il quale si è limitato a affermare nell'atto introduttivo del giudizio che nel contratto de quo sarebbero stati pattuiti interessi

oggettivamente usurari e che il superamento del tasso soglia deriverebbe dalla sommatoria del tasso corrispettivo previsto al momento della pattuizione nel 2006 con quello moratorio previsto nel medesimo contratto.

Ed infatti, la Suprema Corte ha da tempo chiarito con la sentenza a Sezioni unite sopra citata che il tasso di mora, se pur rilevante ai fini della verifica della sussistenza di un tasso moratorio usurario, non deve essere sommato a quello corrispettivo: *“In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.* (cfr. anche Cass. ord. n. 31615 del 2021).

Nel caso in esame, peraltro, il TEGM del periodo di riferimento (maggio 2006) era il 4,16% per gli interessi corrispettivi e quindi il tasso soglia era pari al 6,24%; per i moratori era al 6,26% e il tasso soglia per questi interessi era al 9,39; nel contratto di mutuo agli atti è previsto un tasso corrispettivo pari al 4,829 % - dato dal tasso Euribor del 2,829

più la maggiorazione del 2% (cfr. pag. 5 del contratto di mutuo doc.4 parte convenuta) - e un tasso moratorio, quindi, del 6,279%, che risultano di gran lunga inferiori al tasso soglia.

3.2 La seconda domanda da esaminare è quella relativa alla nullità delle condizioni contrattuali relative ai tassi di interesse perché pattuite, secondo la tesi attorea, in violazione dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo bancario e, comunque, nulle per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1346, 1418 e 1419 c.c..

Questo giudice, pur consapevole che la questione della natura semplice o composta degli interessi corrispettivi nell'ambito dei mutui con ammortamento alla francese, come quello che ci occupa, e della possibile violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., è stata rimessa in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. alle Sezioni Unite, intende ad oggi seguire ai fini della decisione l'orientamento che esclude la nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto.

Ed infatti, francamente, dall'esame del contratto di mutuo e della documentazione contrattuale relativa ai piani di ammortamento, anche successivi alle rinegoziazioni del contratto, nel 2010, 2014, 2017, non si comprende come si possa sostenere che, nel caso in esame, le condizioni contrattuali relative al costo del mutuo fossero indeterminate. Nel contratto e nell'allegato documento di sintesi sono indicate le condizioni contrattuali in modo chiaro e nei piani di ammortamento è indi-

cato l'importo relativo alla singola rata, con tanto di specificazione della parte da imputare a interessi e della parte da imputare a capitale.

Parimenti, va escluso che il piano di ammortamento alla francese di per sé determini un fenomeno anatocistico occulto, come sostiene parte attrice.

Ed infatti, la prevalente giurisprudenza di merito in materia, a cui questo giudice intende aderire, ha da tempo chiarito, che il piano di ammortamento c.d. "alla francese", che prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale ed una quota di interessi (calcolata sul capitale residuo), di guisa che, nel progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è via via di entità sempre inferiore, non determina, di per sé, alcun fenomeno anatocistico, in quanto il mutuatario paga interessi solo sulla porzione di rata scaduta relativa al capitale e non anche sugli interessi scaduti, con ciò non generandosi alcun fenomeno anatocistico.

3.3 Va respinta anche la domanda proposta da parte attrice avente ad oggetto la lamentata violazione da parte della banca convenuta della disciplina relativa alla trasparenza bancaria. L'attore ha sostenuto che, nel caso concreto, l'entità del costo complessivo effettivo della erogazione del credito, dato dall'indicatore sintetico di costo, ISC, sarebbe stato

diverso da quello pattuito e pari a 4,95% e, pertanto, la clausola relativa agli interessi sarebbe nulla per violazione della normativa sulla trasparenza bancaria.

Questa tesi non convince.

Ed infatti, non solo la doglianza di parte attrice e la relativa perizia contabile, allegata all'atto introduttivo, fanno riferimento al contratto del 2006 e contestuale ammortamento, e non alle successive tre rinegoziazioni del mutuo, ma non tiene di conto dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia.

Secondo tale orientamento, infatti, anche in caso di indicazione in contratto di un ISC non conforme a quello effettivo globale, poiché tale indicazione non attiene ad una condizione economica del contratto, ma è solo uno strumento di trasparenza e informazione contrattuale, che indica il valore del costo complessivo della operazione, non si ha alcuna nullità delle clausole economiche sottese all'indicatore e dalla cui sommatoria si può evincere il costo complessivo della erogazione del credito, ma solo una ipotesi di responsabilità precontrattuale della banca. Unica eccezione si ha nei contratti di credito al consumo, ipotesi che nel caso in esame non ricorre, in cui l'art. 125 bis del TUB, prevede la sanzione della nullità in caso di non rispondenza del TAEG indicato con quello effettivo (cfr. Cass. N.39169 del 2021 e Cass. N. 14000 del 2023 e Cass. N. 4597 del 2023).

Pertanto, il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento di un corretto ISC nel contratto può generare esclusivamente una responsabilità risarcitoria dell'istituto bancario, con conseguente diritto del mutuatario di ottenere il ristoro del pregiudizio subito, nella circostanza in cui sia dimostrata la perduta possibilità di stipulazione di un negozio economicamente più vantaggioso; infatti, il potenziale nocumento patrimoniale subito dall'interessato consiste proprio nella differenza tra il costo del negozio stipulato e quello che avrebbe concluso nella circostanza in cui avesse avuto reale contezza del valore economico dell'operazione finanziaria. Tale pregiudizio va concretamente allegato e provato dalla parte che lo invochi.

Nel caso in esame, anche ove si volesse ritenere fondata la doglianza attorea sulla scorretta indicazione dell'ISC, tale pregiudizio non è stato né puntualmente allegato, né tantomeno provato, e per tale ragione non si è neppure proceduto ad una verifica tecnica della fondatezza della tesi attorea.

3.4 Da ultimo, va esaminata la doglianza relativa alla nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi perché pattuita *per relationem* al tasso Euribor, frutto dal 2005 al 2008 di una intesa manipolativa del mercato.

Ed infatti, se deve darsi atto del fatto che una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affermato che *“le intese vietate ai sensi dell'art. 2 del-*

la l. n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato; ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del Data_4 e, dall'altro, la nullità dei contratti "a valle" che si richiamino per *relationem* al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l'istituto bancario contraente" (cfr. Cass. N.34889 del 2023), questo giudice non intende aderire al principio di diritto espresso dalla Corte.

Ed infatti, appare preferibile continuare a seguire la giurisprudenza di merito maggioritaria, secondo cui la nullità della clausola può essere dichiarata solo ove vi sia la prova che la banca erogatrice del credito e che ha deciso di determinare il tasso corrispettivo *per relationem* al tasso Euribor, abbia partecipato alla intesa manipolativa del mercato avvenuta tra il Data_5 e il Data_6 e accertata in sede di Commissione UE il Dt_7 . Solo in tale caso, infatti, può dirsi che, sia sul piano oggettivo che soggettivo, che il contratto a valle sia l'attuazione dell'intesa illecita a monte, presupposto necessario per applicare l'art. 2 delle legge n. 287 del 1990. Non si comprende, invero, come sia possibile individuare un collegamento negoziale, tale da de-

terminare la illiceità del contratto di mutuo nella parte relativa agli interessi in ragione della illiceità della intesa manipolativa, se tra i due negozi giuridici sul piano soggettivo non può ravvisarsi alcun collegamento e se l'istituto di credito nella determinazione del tasso da applicare ha riposto legittimo affidamento in un tasso come quello Euribor, normalmente applicato nella pratica bancaria per la pattuizione dei tassi variabili.

Peraltro, su tale specifico aspetto, la Corte di Cassazione nella sentenza prima richiamata, non motiva affatto e si limita ad affermare la irrilevanza della partecipazione della banca creditrice alla intesa manipolativa.

La domanda anche in parte de qua va respinta.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta le domande attoree;
- 2) condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese processuali, che liquida in € _____, oltre accessori come per legge;

Così deciso in data _____ *Data_8* dal Tribunale di Livorno

IL GIUDICE
dott. Azzurra Fodra